



Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

Registro delibere di Consiglio N. 2

OGGETTO: Approvazione modifiche al Regolamento per l'assegnazione alloggi Olinto Maran

L'anno 2014 il giorno 08 del mese di MAGGIO alle ore 18:30 , presso la sede Sala Consiliare si è riunito il Consiglio Comunale.

Risultano:

		Presente/Assente
Del Frate Pietro	Presidente del Consiglio	Presente
Bertoldi Enzo	Componente del Consiglio	Assente
Bolzan Giuseppe	Componente del Consiglio	Presente
- Bonetto Davide	Componente del Consiglio	Presente
- Del Frate Denis	Componente del Consiglio	Presente
Del Frate Nicola	Componente del Consiglio	Presente
Del Pin Lucio	Componente del Consiglio	Presente
Di Luca Rachele	Componente del Consiglio	Presente
Maran Mariarosa	Componente del Consiglio	Presente
Perfetti Mauro	Componente del Consiglio	Presente
Pigani Guido	Componente del Consiglio	Presente
Pittis Cristina	Componente del Consiglio	Presente
- Salvador Daniele	Componente del Consiglio	Presente
- Seretti Samuele	Componente del Consiglio	Presente
Tavian Lorenzo	Componente del Consiglio	Presente
- Tomba Flavia	Componente del Consiglio	Presente
Xodo Antonella	Componente del Consiglio	Presente

Assiste il Segretario sig. Girardello dott.ssa Maria Rosa.

Constatato il numero legale degli intervenuti assume la presidenza il sig. Del Frate Pietro nella qualità di Presidente del Consiglio ed espone gli oggetti iscritti all'ordine del giorno e su questi il Consiglio adotta la seguente deliberazione:

IL CONSIGLIO COMUNALE

PREMESSO che con propria precedente deliberazione n. 7 del 30.01.2006 è stato approvato il regolamento per l'assegnazione di mini appartamenti "Olinto Maran";

RICORDATO che lo stesso è stato poi successivamente modificato con deliberazione C.C. n.42/2007;

CONSIDERATO che, a causa dell'attuale situazione di crisi economica si è riscontrato che le criticità abitative si estendono ad altre fasce deboli di popolazione, piuttosto che alle persone anziane

CHE pertanto si reputa opportuno nel caso di disponibilità di alloggi presso l'edificio Olinto Maran, per situazioni particolarmente gravi, documentate e prese in carico dai servizi sociali, che gli stessi possano essere assegnati in forma transitoria fino al permanere della situazione di criticità, anche ai soggetti soprarichiamati

CHE conseguentemente si deve procedere ad apportare alcune modifiche al regolamento in parola, intervenendo in particolar modo sugli artt. 5, 6, 7, come di seguito deliberato

ACQUISITI i pareri favorevoli espressi ai sensi dell'art 49, 1° comma, del D.Lgs 267/2000 e successive modifiche;

CON VOTI unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

1) di approvare le modifiche del regolamento per l'assegnazione degli alloggi della residenza sociale "Olinto Maran" ai seguenti articoli: (parte introdotta in grassetto corsivo)

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVA RIAPERTURA DEI BANDI

La graduatoria di cui all'art. 4 rimarrà valida per due anni dalla sua approvazione.

Per gli alloggi che si rendessero successivamente liberi, qualora non fosse possibile attingere utilmente alla graduatoria citata, verrà indetto un nuovo bando di concorso.

Successivamente all'espletamento del primo bando, è facoltà dell'Amministrazione emanare successivi avvisi, a seguito di una verificata emergenza abitativa, relativa ai soggetti ultrasessantacinquenni. In caso contrario, fermi restando i requisiti gli alloggi potranno essere assegnati a richiesta previa deliberazione di giunta e relazione sociale.

ART. 6 - CONCESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Stante l'attuale situazione di crisi economica che si ripercuote sulle fasce più deboli della popolazione, nel caso di disponibilità di alloggi presso l'edificio Olinto Maran, per situazioni particolarmente gravi, documentate e prese in carico dai servizi sociali gli stessi potranno essere assegnate in forma transitoria fino al permanere della situazione di criticità che ha dato luogo all'assegnazione.

~~In situazioni particolarmente gravi, documentate e segnalate dal servizio sociale, in deroga ai requisiti di cui all'art.3, l'amministrazione comunale si riserva la gestione di 3 alloggi, da assegnare in forma temporanea fino al permanere della situazione di criticità che ha dato luogo all'assegnazione.~~

Anche per tali locazioni temporanee – straordinarie gli assegnatari stipuleranno con l'Amministrazione Comunale un contratto di locazione ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile e della L.431/98 **ovvero un contratto di comodato, secondo le indicazioni dei servizi sociali.**

Gli assegnatari di cui al presente articolo sono tenuti a rapportarsi con i servizi sociali, per un adeguato progetto di sostegno. In ogni caso l'assegnazione può essere revocata, con preavviso di mesi uno, nel caso in cui l'operatore dei servizi sociali comunichi all'Amministrazione il rifiuto o l'interruzione da parte dei soggetti interessati della partecipazione ai progetti concordati con i servizi sociali.

Ugualmente detti inquilini sono tenuti al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza.

ART. 7 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il limite di reddito per l'assegnazione, di cui all'art. 2 verrà **adeguato con deliberazione di giunta** . annualmente ~~verificato dal Servizio Sociale.~~

2) di dare atto che a seguito delle intervenute modifiche sopra evidenziate, il testo coordinato è quello risultante come da allegato alla presente (ALL.1)

Dopo di che

IL CONSIGLIO COMUNALE

Con voti unanimi, resi nei modi di legge;

DELIBERA

DICHIARARE, la presente immediatamente eseguibile ai sensi dell'art.1 comma 19 L.R. n.21/2003 e ss.mm.

REGOLAMENTO PER L'ASSEGNAZIONE DI MINIAPPARTAMENTI DELLA RESIDENZA SOCIALE OLINTO MARAN

ART. 1 - OGGETTO

Il presente regolamento disciplina le modalità per l'assegnazione dei mini-alloggi arredati della Residenza sociale, che con il presente si denomina "Olinto Maran".

Gli alloggi verranno assegnati a coloro che saranno in possesso dei requisiti previsti dai successivi articoli e dal relativo bando di concorso, sulla base di una graduatoria predisposta dal competente Ufficio Servizi Sociali e adottata con atto del Capo Settore competente. Nella formulazione della graduatoria l'Ufficio Servizi Sociali si avvarrà dei criteri di cui al successivo articolo 4.

Gli assegnatari saranno tenuti alla stipula di apposito contratto di locazione e al pagamento di un canone determinato dalla Giunta Comunale.

Gli assegnatari saranno tenuti altresì all'osservanza delle prescrizioni indicate nel regolamento di gestione e di inquinato della Residenza sociale denominata Olinto Maran.

ART. 2 - MODALITÀ PER L'ASSEGNAZIONE

I cittadini interessati ad ottenere l'assegnazione di un mini appartamento dovranno presentare domanda al Comune, su apposito modulo.

L'Ufficio Servizi Sociali del Comune, sarà disponibile per ogni informazione e per la consegna dei moduli, che dovranno essere compilati dagli interessati e presentati al Protocollo, con tutta la documentazione necessaria, ENTRO IL TERMINE che verrà stabilito nel bando.

A) I requisiti per partecipare all'assegnazione sono:

- 1) Età non inferiore a 65 anni – in caso di coniugi il requisito dev'essere posseduto da almeno uno dei due.
- 2) cittadinanza italiana o di altro Stato membro della Comunità economica europea ovvero, nel caso di cittadini extracomunitari, possedere il permesso di soggiorno in corso di validità;
- 3) attuale residenza anagrafica nel Comune di San Giorgio di Nogaro da almeno 5 anni ininterrotti alla data del presente bando, ovvero per pari numero di anni in precedenza;
- 4) essere autosufficiente. Nel caso di coppia, tale condizione dovrà riscontrarsi in entrambi i richiedenti;
- 5) reddito ISEE del nucleo familiare non superiore ad € 11.000,00 valido per l'anno in cui si presenta la domanda;
- 6) Presenza di almeno una delle seguenti situazioni:
 - Richiedenti che alla data del bando abitino con il proprio nucleo familiare da almeno un anno in edifici fortemente degradati o in locali non idonei all'abitazione, o in un alloggio antigienico
 - Alloggio che debba essere abbandonato definitivamente a seguito di provvedimento esecutivo di sfratto, fatti salvi i casi di intimazione per morosità dovuta a condizioni di disagio economico della persona o della coppia
 - Provvedimento esecutivo di rilascio per finita locazione emesso dopo l'entrata in vigore della Legge 9 dicembre 1998, n. 431
 - Notifica di ordinanza di sgombero per motivi di natura statica o igienico – sanitaria
 - Alloggio sovraffollato
 - Altre situazioni di disagio debitamente documentate dal Servizio Sociale del Comune di San Giorgio di Nogaro
- 7) non titolarità di un contratto di locazione presso un alloggio di edilizia sovvenzionata, nè rinuncia pregressa all'assegnazione di un alloggio di edilizia sovvenzionata;
- 8) non titolarità dei diritti di proprietà o di altri diritti reali di godimento su un alloggio adeguato situato in ogni parte del territorio nazionale;
- 9) assenza di assegnazioni in proprietà, di alloggi realizzati con contributi pubblici;

10) i requisiti di cui ai punti '8' ed '9' devono sussistere anche per parenti ed affini, entro il 1° grado.

B) Condizioni:

Tutti i requisiti per partecipare all'assegnazione debbono essere posseduti al momento della presentazione della domanda, nonché al momento dell'assegnazione stessa dell'alloggio e debbono permanere in costanza del rapporto, pena la revoca dell'assegnazione.

Ad uno o più dei requisiti di cui alla predente lett.a) può essere (eccezionalmente) derogato per casi direttamente segnalati dai servizi sociali e rimessi poi a decisione della Giunta Comunale.

Con il bando di concorso verrà adottato uno schema di domanda di partecipazione, indicante i documenti e le autocertificazioni da allegare, la cui veridicità sarà oggetto di accertamento da parte dell'Amministrazione Comunale attraverso gli organi statali competenti.

Il Comune si riserva di assegnare gli appartamenti situati al piano terra alle persone per le quali risulti l'impossibilità o la grave difficoltà a risiedere nei piani superiori.

Gli appartamenti monovano verranno assegnati a nuclei familiari composti da una sola persona, quelli bivano a nuclei familiari composti da 2/3 persone, compatibilmente con le richieste presentate.

ART. 3 – ISTRUTTORIA DELLE DOMANDE IN GRADUATORIA

L'Ufficio Servizi Sociali acquisisce le domande e la relativa documentazione, attribuisce i punteggi e provvede, prima dell'assegnazione dell'alloggio, alla verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni prioritarie che danno diritto all'assegnazione.

In caso di accertamento di mancanza dei requisiti, al momento dell'assegnazione, il richiedente perde il diritto all'assegnazione dell'alloggio.

L'assegnazione degli alloggi disponibili avviene in base all'ordine della graduatoria secondo i punteggi e i criteri di priorità di cui al successivo art. 4.

ART. 4 - CRITERI PER LA DEFINIZIONE DELLA GRADUATORIA

Nella formazione della graduatoria di cui all'art. 1, comma 2, l'Ufficio Servizi Sociali applicherà a ciascuna domanda un punteggio sulla base dei seguenti criteri:

CRITERI	PUNTEGGIO
PERIODO DI RESIDENZA ANAGRAFICA	0,1 PUNTI per ogni anno di residenza a SGN fino ad un massimo di 1 punto
SITUAZIONE REDDITUALE * (vedasi tabella)	Da 1 a 5 PUNTI
ALLOGGIO NON IDONEO O ANTIGIENICO	5 PUNTI
ALLOGGIO SOVRAFFOLLATO	1 PUNTO
PROVVEDIMENTO DI SFRATTO	3 PUNTI
PROVVEDIMENTO ESECUTIVO DI RILASCIO	4 PUNTI
ORDINANZA DI SGOMBERO	5 PUNTI
VALUTAZIONE da parte del Servizio Sociale sulla base di ulteriori elementi di disagio debitamente documentati	1 PUNTO

* Il punteggio relativo al criterio "situazione reddituale" sarà assegnato in base all'importo ISEE, riferito all'anno precedente in base alla seguente tabella

5 punti fino a € 6.713,9
4 punti da € 6.714,00 a € 7.600,00
3 punti da € 7.601,00 a € 8.600,00
2 punti da € 8.601,00 a € 9.600,00
1 punto da € 9.601,00 a € 11.000,00

A parità di punteggio si considerano condizioni di priorità, nell'ordine di precedenza:

1. Ordine cronologico del provvedimento di rilascio dell'alloggio
2. Alloggio non idoneo o antigienico
3. Maggiore anzianità

ART. 5 – VALIDITA' DELLA GRADUATORIA E SUCCESSIVA RIAPERTURA DEI BANDI

La graduatoria di cui all'art. 4 rimarrà valida per due anni dalla sua approvazione.

Per gli alloggi che si rendessero successivamente liberi, qualora non fosse possibile attingere utilmente alla graduatoria citata, verrà indetto un nuovo bando di concorso.

Successivamente all'espletamento del primo bando, è facoltà dell'Amministrazione emanare successivi avvisi, a seguito di una verificata emergenza abitativa, relativa ai soggetti ultrasessantacinquenni. In caso contrario, fermi restando i requisiti gli alloggi potranno essere assegnati a richiesta previa deliberazione di giunta e relazione sociale.

ART. 6 - CONCESSIONE STRAORDINARIA DEGLI ALLOGGI

Stante l'attuale situazione di crisi economica che si ripercuote sulle fasce più deboli della popolazione, nel caso di disponibilità di alloggi presso l'edificio Olitno Maran, per situazioni particolarmente gravi, documentate e prese in carico dai servizi sociali gli stessi potranno essere assegnate in forma transitoria fino al permanere della situazione di criticità che ha dato luogo all'assegnazione.

Anche per tali locazioni temporanee – straordinarie gli assegnatari stipuleranno con l'Amministrazione Comunale un contratto di locazione ai sensi degli artt. 1571 e seguenti del codice civile e della L.431/98 ovvero un contratto di comodato, secondo le indicazioni dei servizi sociali.

Gli assegnatari di cui al presente articolo sono tenuti a rapportarsi con i servizi sociali, per un adeguato progetto di sostegno. In ogni caso l'assegnazione può essere revocata, con preavviso di mesi uno, nel caso in cui l'operatore dei servizi sociali comunichi all'Amministrazione il rifiuto o l'interruzione da parte dei soggetti interessati della partecipazione ai progetti concordati con i servizi sociali.

Uguualmente detti inquilini sono tenuti al rispetto degli altri obblighi connessi alla convivenza.

ART. 7 – NORMA FINALE

Per quanto non espressamente normato dal presente regolamento si fa riferimento a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Edilizia Residenziale Pubblica.

Il limite di reddito per l'assegnazione, di cui all'art. 2 verrà adeguato con deliberazione di giunta.

Comune di San Giorgio di Nogaro

Provincia di Udine

Ufficio Segreteria

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: *Approvazione modifiche al Regolamento per l'assegnazione alloggi Olinto Maran*

PARERE DI REGOLARITÀ TECNICA

Ai sensi dell'art. 49, comma 1° del D.Lgs.n. 267/2000 del T.U.EE.LL., si esprime parere favorevole alla regolarità tecnica della proposta di deliberazione.

Comune di San Giorgio di Nogaro, lì
05/05/2014

IL RESPONSABILE

DOTT.SSA MARIA ROSA GIRARDELLO

Letto, confermato e sottoscritto,

Il Presidente
f.to Del Frate Pietro

Il Segretario
f.to Girardello dott.ssa Maria Rosa

ATTESTAZIONE DI INIZIO PUBBLICAZIONE

Si attesta che la presente deliberazione oggi 13/05/2014 viene affissa all'Albo pretorio on line, ove vi rimarrà a tutto il 28/05/2014 .

Lì 13/05/2014

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

Lì 29/05/2014

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

ESECUTIVITA`

La presente deliberazione è :

☐ immediatamente eseguibile ed esecutiva dal momento dell'adozione

☐ esecutiva dal 29/05/2014

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores

Copia conforme all'copia.

Lì 13/05/2014

Il Funzionario Incaricato
Tiziana Mores
